

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2066

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, DE ANNA, LAURIA
BALDASSARE e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1997

Disciplina della figura professionale dell’ottico optometrista

ONOREVOLI SENATORI. - L'ottico optometrista è il libero professionista che, sulla base dell'analisi visiva condotta con metodi soggettivi ed obiettivi, valuta e ripristina l'efficienza visiva individuando la presenza di problemi visivi non attinenti a patologie e, nello svolgimento della sua professione, è abilitato all'uso di strumenti idonei che la moderna tecnologia mette e metterà a sua disposizione.

L'ottico optometrista applica le tecniche ed i mezzi necessari per compensare i difetti visivi fornendo la soluzione adeguata al problema (occhiali, lenti a contatto, educazione visiva, eccetera).

Egli è tenuto ad inviare al medico oculista il soggetto esaminato qualora abbia il sospetto della presenza, in questi, di una patologia e a collaborare attivamente con il medico oftalmologo anche svolgendo opera di sensibilizzazione verso l'utente circa l'importanza della prevenzione e la necessità di un regolare controllo della salute dell'occhio.

Il medico oftalmologo o oculista si occupa della prevenzione e della cura delle ma-

lattie dell'occhio, dei suoi annessi e ne attua le cure farmacologiche o chirurgiche.

Verifica lo stato di salute dell'occhio.

Nell'ambito delle sue competenze medico-specialistiche, può rilasciare prescrizioni rivolte all'individuazione dei difetti visivi.

Avuto quindi riguardo alla differenza fra i compiti e le responsabilità delle due categorie professionali, è urgente inserire nel nostro ordinamento un testo legislativo che disciplini tale differenza ed elimini ogni ambiguità nella disciplina italiana, nel quadro di quanto previsto dagli ordinamenti degli altri Paesi dell'Unione europea.

All'articolo 1 del disegno di legge si precisa il profilo professionale dell'ottico optometrista; tale figura professionale viene individuata sotto la responsabilità del Ministro della sanità.

All'articolo 2 si prevedono corsi universitari per l'ottenimento del diploma in ottica ed optometria.

All'articolo 3 si prevede che coloro che hanno ottenuto il diploma possono esercitare la relativa attività professionale e, infine, all'articolo 4 è prevista l'istituzione degli ordini provinciali degli ottici optometristi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità è delegato ad individuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la figura professionale dell'ottico optometrista, con il seguente profilo: l'ottico optometrista è l'operatore sanitario tecnico che, in possesso del titolo di diploma universitario abilitante, a seguito dell'analisi visiva condotta con metodi soggettivi ed obiettivi, si occupa del processo visivo negli aspetti funzionali, comportamentali e cognitivi, individuando, approntando e fornendo gli opportuni mezzi correttivi dei difetti visivi, compresi occhiali e lenti a contatto. Nell'ambito delle sue competenze, l'ottico optometrista è abilitato ad avvalersi delle strumentazioni ottico-optometriche adeguate allo scopo e ad adottare ogni tecnica educativa funzionale al miglioramento dell'efficienza visiva.

2. L'ottico optometrista non può avvalersi di farmaci ed in caso di sospetta patologia deve consigliare il soggetto esaminato a rivolgersi al medico specialista.

3. L'ottico optometrista può svolgere la sua attività in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad attivare corsi di diploma universitario in ottica e optometria, di concerto con il Ministro della sanità, che si svolgeranno in dipartimenti autonomi formati dalle facoltà di scienze naturali, fisica e matematica, e medicina.

2. I corsi per il conseguimento del titolo di diploma universitario abilitante alla professione di ottico optometrista hanno durata non inferiore a tre anni di studi, con frequenza obbligatoria e numero programmato, e sono conclusi con la dissertazione di un elaborato scientifico originale, un esame orale valutativo delle cognizioni tecniche acquisite e una prova pratica.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono istituiti gli albi professionali e i relativi ordini provinciali degli ottici optometristi. Il decreto fissa le norme regolamentari per la tenuta degli ordini medesimi, le norme di deontologia professionale e dispone la formazione della Federazione degli ordini degli ottici optometristi.